

<p style="text-align: center;">BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE ALLE SESSIONI DI GENNAIO E GIUGNO 2018 DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'AUTOTRASPORTO DI MERCI E PERSONE.</p>
--

Il Dirigente del Servizio 3 Amministrativo – Ambiente – Trasporto Privato;

Visti:

- il Titolo III del *Regolamento per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative alla tenuta dell'albo provinciale autotrasportatori e degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore*, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 13 febbraio 2006 e integrato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94 del 20 ottobre 2006;
- gli artt. 3, lettera d), e 8 del regolamento comunitario (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
- l'art. 8 del decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 291 del 25/11/2011;
- la nota n. 26141 del 2/12/2011 della Direzione generale per il trasporti e per l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l'art. 1 e l'art. 8, comma 5, del decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. 79 dell'8 luglio 2013;
- la Circolare 9/2013, prot. C.C. Albo 2897 del 16 dicembre 2013;
- la *Convenzione tra le province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino per lo svolgimento in modo coordinato degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale*, sottoscritta il 28 gennaio 2016 previa delibera del Consiglio Provinciale n. 40/2015 registrata al protocollo generale di questo Ente al n. 79307 del 16 dicembre 2015;

RENDE NOTO

che per l'anno 2018 sono indette due sessioni degli esami per il riconoscimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci/persona, secondo il calendario e le norme seguenti.

Art. 1 Oggetto e pubblicità del bando

1. Il presente bando regola lo svolgimento delle sessioni degli esami per il riconoscimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci/persona di cui all'art. 8 del regolamento comunitario (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e alle relative disposizioni nazionali di attuazione citate in premessa.

2. Il presente bando è pubblicato e visionabile nell'Albo pretorio online della Provincia di Pesaro e Urbino
(<http://www.albo.provincia.pu.it/albopretorio/Main.do?MVPG=AmvRicercaAlbo>)

nonché nella pagina web dell'Ufficio Trasporto Privato della Provincia di Pesaro e Urbino (<http://www.provincia.pu.it/trasporto-privato/>) o direttamente presso l'Ufficio medesimo (Viale Antonio Gramsci 4 – 61121 Pesaro (PU) – Edificio B – Stanza 11).

Art. 2 Calendario delle sessioni

1. Per l'anno 2018, gli esami per il riconoscimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e persone presso la Provincia di Pesaro e Urbino si svolgeranno in due sessioni convocate:

- alle ore **9:00** di lunedì **29 Gennaio 2018**;
- alle ore **9:00** di lunedì **25 Giugno 2018**.

2. Le sessioni d'esame elencate al precedente punto 1 si svolgeranno nella sede provinciale di **Viale Antonio Gramsci 4, a Pesaro**.

3. La Commissione esaminatrice, in ragione del numero di domande presentate, può disporre di far svolgere le sessioni anche in giorni posteriori, diversi e/o ulteriori, ovvero in altra sede rispetto a quanto indicato al precedente punto 1. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata ai candidati ammessi.

4. Nel caso di sessioni distribuite su più giorni la Commissione sottoporrà ai candidati quiz e casi pratici diversi per ciascuna giornata.

Art. 3 Domanda di ammissione all'esame

1. La domanda di ammissione all'esame deve:

- a) essere presentata secondo il modello allegato al presente bando;
- b) compilata a stampa o a inchiostro in tutti i campi necessari per l'acquisizione delle notizie oggetto di riscontro e valutazione ai fini dell'ammissione all'esame;
- c) essere sottoscritta dal richiedente con firma autografa leggibile e estesa, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- d) essere corredata di tutti i documenti integrativi eventualmente necessari secondo le istruzioni contenute nel modello stesso;
- e) indicare per quale fra i seguenti tipi di idoneità all'autotrasporto si intende sostenere le prove, a condizione del possesso dei requisiti specifici per l'ammissione:
 - merci, estensione da nazionale a internazionale;
 - merci in ambito nazionale e internazionale;
 - viaggiatori, estensione da nazionale a internazionale;
 - viaggiatori in ambito nazionale e internazionale.

2. Nella stessa sessione si può sostenere l'esame per un solo tipo di idoneità.

3. I candidati sono tenuti a comunicare per iscritto all'Ufficio Trasporto Privato il cambiamento dell'indirizzo da loro indicato all'atto della presentazione della domanda. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o mancata conoscenza di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, dalla mancata comunicazione della variazione di indirizzo avvenuta dopo la presentazione della domanda o da disguidi imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 4 Termini di presentazione della domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione deve essere presentata a mezzo posta raccomandata, ovvero direttamente all'Ufficio Trasporto Privato o all'Ufficio Relazioni col Pubblico della Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Antonio Gramsci 4 – 61121 Pesaro (PU):

- **entro** le ore 13:00 di **venerdì 8 dicembre 2017** per partecipare alla sessione del gennaio seguente;
- **entro** le ore 13:00 di **venerdì 4 maggio 2018** per partecipare alla sessione del giugno seguente;

2. Le domande di ammissione spedite a mezzo posta raccomandata entro i termini di cui al comma precedente non sono considerate come presentate in tempo utile se pervenute:

- **oltre il 15 dicembre 2017**, per la partecipazione alla sessione del gennaio seguente;
- **oltre il 11 maggio 2016**, per la partecipazione alla sessione del giugno seguente.

3. Salvo rinuncia espressa dell'interessato, le domande di cui al precedente comma 2 saranno incluse fra quelle presentate per la sessione successiva.

4. Salvo quanto previsto al precedente comma 3, la domanda di ammissione è valida per una sola sessione d'esame.

5. Per la verifica del rispetto dei termini indicati nel presente articolo 4 faranno fede:

- la data del timbro dell'ufficio postale accettante e la data di acquisizione indicata nel timbro provinciale di “posta in arrivo” per le domande trasmesse per posta raccomandata;
- la data di acquisizione indicata nel timbro provinciale di “posta in arrivo” per le domande presentate direttamente.

Art. 5 Oneri pecuniari

1. Sono a carico del candidato:

- a) l'assolvimento dell'imposta di bollo secondo la tariffa vigente al momento della presentazione della domanda, mediante applicazione di marca da bollo sulla domanda stessa;
- b) il versamento di € 50,00 per spese di segreteria presso gli sportelli dell'istituto San Paolo – Banca dell'Adriatico, o tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato all'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino presso San Paolo – Banca dell'Adriatico, codice IBAN IT44 Z030 6913 3060 6700 0007 009, indicando nella causale “Esami idoneità autotrasporto. Sessione [*INDICARE IL MESE DELLA SESSIONE A CUI SI INTENDE PARTECIPARE*] 2018”.

2. In caso di mancata presentazione all'esame determinata da qualsiasi motivo, il versamento e l'imposta di bollo non saranno restituiti.

Art. 6 Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Alla data di presentazione della domanda di ammissione all'esame, salvo quanto disposto al seguente punto 2, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea, ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario unita a regolare autorizzazione al soggiorno nel

- territorio dello Stato italiano;
- b) **solo per la sessione di gennaio**: residenza anagrafica, o iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, o residenza normale così come definita dall'art.1, comma 4,ⁱ D.Lgs. 395/2000, **in un comune della provincia di Pesaro e Urbino**;
 - c) **solo per la sessione di giugno**: residenza anagrafica, o iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, o residenza normale così come definita dall'art.1, comma 4,ⁱⁱ D.Lgs. 395/2000, **in un comune della regione Marche**;
 - d) maggiore età;
 - e) non essere interdetto giudizialmente;
 - f) non essere inabilitato;
 - g) assolvimento dell'**obbligo scolastico**, e cioè la frequenza di **otto anni di scuola frequentati entro l'anno scolastico 2006- 2007 per i nati fino al 1993**, ovvero di **dieci anni di scuola per i nati dal 1994** in poi (v. art. 1 del DM 139/2007);
 - h) superamento di un corso d'istruzione secondaria di secondo grado, anche di durata triennaleⁱⁱⁱ oppure frequenza di un corso di formazione preliminare presso uno degli organismi autorizzati dalle strutture del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - i) **soltanto ai fini dell'ammissione all'esame per l'estensione dell'idoneità alla gestione dei trasporti internazionali**: possesso di un attestato di idoneità per i trasporti nazionali, rilasciato entro il 3 dicembre 2011 (v. art. 8.10, d.d. 291 del 25/11/2011), per la stessa categoria (merci o viaggiatori) per cui si chiede il riconoscimento dell'idoneità;
 - j) non aver sostenuto con esito negativo, nei **tre mesi precedenti la data di svolgimento della sessione d'esame** a cui si chiede di partecipare e **presso qualsiasi sede**, un esame per lo stesso tipo di idoneità per la quale si presenta la domanda di ammissione (v. Circolare 16 dicembre 2013, punto A).

2. Nelle more del rilascio dell'attestato di frequenza del corso di preparazione rilasciato dal Ministero competente, il candidato è ammesso all'esame se produce la dichiarazione dell'organismo autorizzato, che attesta la compiuta e regolare frequenza del corso secondo il fac simile predisposto dall'Ufficio e disponibile nella pagina web <http://www.provincia.pu.it/trasporto-privato/modulistica-completa-indice-alfabetico/>. In caso di superamento dell'esame, l'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori è rilasciato previa consegna all'ufficio provinciale competente dell'attestato ministeriale di frequenza del corso di preparazione.

3. L'assolvimento dell'**obbligo scolastico** di cui al precedente comma 1, lettera g) si dimostra mediante:

- a) compilazione e sottoscrizione della **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** inclusa nel modello di domanda allegato al presente bando, se l'obbligo scolastico è stato assolto in **Italia**;
- b) **dichiarazione consolare del Paese in cui si sono frequentate le scuole**, attestante la frequenza del numero di anni scolastici indicati al precedente comma 1, lett. g), se l'obbligo scolastico è stato assolto all'**estero**.

4. Il superamento in Italia del corso di istruzione secondaria di secondo grado di cui al precedente punto 1, lettera h), è dimostrato mediante la compilazione e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nel modello di domanda allegato al presente bando.

5. Il superamento **all'estero** del corso di **istruzione secondaria di secondo grado** di cui al precedente comma 1, lettera g), è dimostrato mediante:

- a) la **dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità consolare italiana** nel Paese dove si è conseguito il titolo di studio dalla quale risulti un minimo di undici anni di scolarità con conclusione del corso d'istruzione secondaria di secondo grado e rilascio del relativo titolo di studio, **unitamente alla**;
- b) **traduzione giurata del titolo stesso; oppure la certificazione consolare del Paese dove si è conseguito il titolo di studio, sottoscritta con firma legalizzata dalla Prefettura competente.**

Art. 7 Cause di esclusione dalla partecipazione agli esami

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle sessioni d'esame i candidati che:

- a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente bando;
- b) utilizzano un modello di domanda diverso da quello allegato al presente bando;
- c) presentano la domanda priva della sottoscrizione con firma autografa;
- d) presentano la domanda senza allegare la fotocopia di un valido documento di identità di chi sottoscrive la domanda stessa;
- e) non hanno rispettato i termini o le modalità di presentazione di cui al precedente art. articolo 4 e di cui al presente art. 7, comma 2;
- f) alla data di presentazione della domanda di ammissione non hanno versato gli oneri di cui al precedente art. 5, salvo quanto previsto al seguente comma 3 del presente articolo;
- g) presentano una domanda viziata da carenza assoluta delle informazioni necessarie per la valutazione dell'ammissibilità della domanda (per esempio: omessa dichiarazione di aver assolto all'obbligo scolastico), salvo che tali informazioni siano direttamente o indirettamente deducibili dalla domanda o dalla documentazione allegata.

2. Nei casi di:

- a) versamento di € 50,00 per spese di segreteria prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande ma non documentato al momento della presentazione della domanda;
- b) carenze ritenute sanabili dalla Commissione e opportunamente segnalate ai richiedenti l'ammissione agli esami;

per le sessioni di cui all'art. 2 del presente bando, il candidato potrà regolarizzare la propria posizione producendo l'attestazione di cui alla precedente lettera a) ovvero la documentazione indicata dalla Commissione relativamente alle carenze di cui alla precedente lettera b) rispettivamente entro il **22 gennaio 2018** e entro il **18 giugno 2018**.

Art. 8 Valutazione delle domande di ammissione e redazione dell'elenco dei candidati ammessi e non ammessi

1. La Commissione esaminatrice valuta il possesso e la regolarità dei requisiti prescritti e delibera l'ammissione o l'esclusione motivata dei candidati.

2. Fermo restando il rispetto di quanto disposto agli articoli 6 e 7 del presente bando, in caso di documentazione insufficiente la Commissione può richiedere l'integrazione della documentazione stessa consentendo al richiedente di provvedere alla regolarizzazione della

domanda entro il termine ultimo e non prorogabile indicato nel precedente art. 7, comma 2.

3. Scaduto il termine di cui al comma precedente, il segretario della Commissione procede alla redazione dell'elenco dei candidati ammessi e non ammessi sulla base delle decisioni della Commissione registrate nei verbali di riunione salvo, se necessarie, ulteriori riunioni per la valutazione della documentazione integrativa richiesta.

4. L'elenco dei candidati ammessi e non ammessi è reso noto, almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle prove, **esclusivamente mediante pubblicazione nel sito Internet della Provincia di Pesaro e Urbino** alla pagina web <http://www.provincia.pu.it/trasporto-merci/idoneita-professionale-autotrasporto-merci-e-viaggiatori/ammessi-e-esclusi-dalle-sessioni-desame/>.

5. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 3, del presente bando, ai candidati non ammessi sarà inviata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi all'indirizzo indicato dai candidati medesimi, una comunicazione con le motivazioni della non ammissione.

Art. 9 Convocazione dei candidati

1. Per i candidati che non riceveranno la comunicazione scritta in ordine alla loro esclusione dall'esame, il presente bando vale fin d'ora come convocazione a presentarsi nella data, nell'ora e nel luogo indicati nel precedente art. 2, comma 1, per lo svolgimento delle prove d'esame.

Art. 10 Forma dell'esame

1. L'esame si svolge in forma scritta e consiste in due prove che prevedono rispettivamente:
 - prima prova: sessanta quesiti con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
 - seconda prova: esercizi scritti e studi di casi, con risposta aperta ai quattro quesiti che compongono la prova stessa.
2. Ai candidati saranno sottoposte:
 - nella prima prova, quaranta quesiti sui trasporti nazionali e venti sui trasporti internazionali;
 - nella seconda prova, un'esercitazione che potrà essere indifferentemente sui trasporti nazionali o internazionali.
3. Ai soli candidati **già in possesso di idoneità per i trasporti nazionali** che intendono estendere la propria idoneità ai trasporti internazionali saranno sottoposte domande e esercizi relativi esclusivamente al tipo di idoneità che si intende conseguire.

Art. 11 Programma d'esame

1. I quesiti e le esercitazioni per le prove d'esame sono quelli compresi nell'elenco generale allegato al Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti terrestri prot. 79 dell'08 luglio 2013.
2. Ai fini della composizione e successiva valutazione delle prove d'esame, la Commissione si riferisce al raggruppamento dei quesiti per materie definito dal Ministero competente in

applicazione dell'art. 5 del decreto dirigenziale di cui al comma precedente.

Art. 12 Modalità di svolgimento delle sessioni

1. Preliminarmente allo svolgimento delle prove la Commissione:
 - verifica l'identità dei candidati e la loro presenza nell'elenco dei candidati ammessi. Ai fini dell'identificazione, i candidati dovranno esibire la propria carta d'identità o altro valido documento di riconoscimento;
 - consegna a ciascun candidato: una penna, una busta piccola; una busta grande; due fogli nominativi recanti l'annotazione del nome, cognome e codice fiscale del candidato;
 - effettua l'appello nominale dei candidati ammessi.

2. Preliminarmente allo svolgimento di ciascuna delle due prove, la Commissione invita i candidati:
 - a verificare l'esattezza dei dati annotati nel foglio nominativo e a segnalare eventuali imprecisioni per le opportune rettifiche a cura del Segretario della Commissione;
 - a sottoscrivere il foglio nominativo, provvedendo a inserirlo in una delle due buste piccole e a chiudere la busta stessa.

3. Dopo la conclusione della prima prova la Commissione numera le tre buste contenenti ciascuna una diversa traccia di esercitazione inerente al caso pratico per ciascuno dei tipi di idoneità per cui si svolge la sessione e fa sorteggiare ad uno dei candidati una delle tre buste il cui contenuto costituirà la prova da svolgere. Ad estrazione avvenuta, la Commissione provvede alla stampa delle esercitazioni sorteggiate e alla consegna del materiale cartaceo ai singoli candidati.

4. Nella prova a quiz il candidato dovrà indicare la propria risposta esclusivamente mediante l'annotazione di una crocetta accanto alla risposta ritenuta esatta.

5. Al termine di ciascuna prova il candidato deve racchiudere la prova svolta e la busta piccola nella busta grande, che dovrà essere chiusa e consegnata alla Commissione.

6. I candidati dispongono di due ore per lo svolgimento di ciascuna delle due prove.

7. Dopo aver consegnato ciascuna delle due prove, il candidato deve uscire dall'aula e non vi può rientrare senza invito espresso della Commissione.

Art. 13 Cause di esclusione dalla sessione in corso e di annullamento delle prove

1. Sono esclusi dall'esame i candidati ammessi che non risultano presenti al termine dell'appello nominale.

2. Sono annullate le prove dei candidati che durante lo svolgimento delle prove stesse:
 - a) consultano testi, fogli e manoscritti;
 - b) comunicano con l'esterno dell'aula o con gli altri candidati;
 - c) utilizzano penne diverse da quelle fornite;
 - d) utilizzano altri fogli al di fuori di quelli forniti;
 - e) si allontanano dall'aula prima di aver completato la prova;
 - f) rientrano nell'aula prima che tutti gli altri candidati abbiano concluso la prova;

- g) utilizzano telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione;
- h) appongono sulla busta o sui fogli forniti per l'esercitazione segni che rendono identificabile la prova.

3. L'**annullamento** della prova è **equiparato all'esito negativo** della prova stessa.

Art. 14 Valutazione delle prove

1. La Commissione procede alla valutazione delle prove e assegna:
 - a) nella prima prova, un punto per ogni risposta esatta. Non si assegna il punto nel caso di risposta: *I)* indicata con un segno diverso dalla X; *II)* errata; *III)* non data; *IV)* multipla; *V)* rettificata.
 - b) nella seconda prova, al massimo quaranta punti.

Art. 15 Esito dell'esame

1. Secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 79 dell'8 luglio 2013:

- nell'esame per il conseguimento dell'idoneità per i trasporti nazionali e internazionali, la prima prova dell'esame è superata se il candidato ottiene almeno trenta punti su sessanta, rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti su ciascuna delle materie elencate nell'allegato al Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti terrestri prot. 79 dell'8 luglio 2013;
- nell'esame per l'estensione dell'idoneità ai trasporti internazionali, la prima prova dell'esame è superata se il candidato ottiene almeno trenta punti su sessanta, a prescindere dalle materie;
- la seconda prova è superata se il candidato ottiene almeno sedici punti su quaranta, che la Commissione può attribuire se il candidato stesso ha affrontato in modo sufficientemente corretto due quesiti su quattro.

2. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sessanta punti sommando i punteggi della prima e della seconda prova, a condizione che entrambe le prove siano state superate secondo quanto disposto ai commi precedenti.

Art. 16 Comunicazione dell'esito dell'esame

1. A conclusione dei propri lavori la Commissione redige il verbale di riconoscimento dell'idoneità all'autotrasporto relativo ai candidati che hanno ottenuto i punteggi parziali e complessivi di cui al precedente articolo 15 e dà mandato all'Ufficio competente di predisporre gli attestati di idoneità da rilasciare ai candidati aventi diritto.

2. L'elenco dei candidati risultati idonei sarà pubblicato, con effetto di notifica, all'Albo pretorio e nel sito Internet della Provincia di Pesaro e Urbino alla pagina <http://www.provincia.pu.it/trasporto-merci/idoneita-professionale-autotrasporto/ammessi-e-esclusi-esami-2014/>

3. Ai candidati non idonei è data comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17 Rilascio dell'attestato.

1. Il candidato può chiedere il rilascio dell'attestato contestualmente alla domanda di ammissione all'esame, specificando tale richiesta nello spazio appositamente previsto nel modello allegato al presente bando. In questo caso l'attestato può essere rilasciato ai candidati aventi diritto previo assolvimento dell'imposta di bollo secondo la tariffa vigente al momento della formazione dell'atto, mediante applicazione dell'apposita marca sull'attestato.
2. L'attestato di idoneità professionale è rilasciato dal Dirigente del Servizio competente della Provincia di Pesaro e Urbino a coloro che hanno superato l'esame e risiedevano nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino al momento della presentazione della domanda di ammissione all'esame, dietro apposita richiesta.
3. I candidati che hanno superato l'esame, residenti fuori della provincia di Pesaro e Urbino in un comune della Regione Marche, devono presentare la richiesta di attestato presso l'ufficio competente della Provincia dove risiedono.
4. L'attestato conseguito a seguito di esame per l'estensione dell'abilitazione nazionale anche all'ambito internazionale viene rilasciato previa consegna all'Ufficio provinciale competente del precedente attestato valido per il soli trasporti nazionali.

Art. 18 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano:
 - a) il regolamento provinciale per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative alla tenuta dell'albo provinciale autotrasportatori e degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 13 febbraio 2006 e integrato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94 del 20 ottobre 2006;
 - b) le ulteriori disposizioni normative vigenti nell'ordinamento giuridico e concernenti la materia.

i L'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 395/2000 stabilisce che: *“È residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali a condizione che vi ritorni regolarmente.*

Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.”

ii L'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 395/2000 stabilisce che: *“È residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali a condizione che vi ritorni regolarmente.*

Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.”

iii In base alla Circolare 3/09 del 1° dicembre 2009 del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, si considera soddisfatto il requisito del titolo di studio di scuola media superiore se il candidato è in possesso di un qualsiasi diploma di durata quinquennale oppure *“... di un attestato di durata triennale rilasciato da Istituti professionali di Stato, legalmente riconosciuti o paritari”*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
AMMINISTRATIVO – AMBIENTE – TRASPORTO PRIVATO

DOTT. ANDREA PACCHIAROTTI
Originale firmato digitalmente